

Decreto MIUR n. 435 del 16 giugno 2015

Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

... omissis ...

Art. 23 - Formazione del personale della scuola

1. Per le iniziative nazionali di formazione in servizio del personale scolastico, ai sensi dell'articolo 63 del CCNL 29/11/2007, sono destinati, nell'esercizio finanziario 2015, complessivamente euro 2.000.000,00 per attività di formazione previste da specifiche disposizioni normative, di cui:

- a) euro 1.800.000,00 per la formazione del personale docente coinvolto nell'insegnamento della lingua inglese in modalità CLIL (content and language integrated learning) di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88 e 89;
- b) euro 200.000,00 per la formazione del personale ATA destinatario dell'attribuzione delle posizioni economiche di cui agli artt. 50 e 62 del CCNL 2006-2009 ed alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.

2. Le iniziative nazionali di cui al comma 1 non sono soggette al limite di spesa così come stabilito con la circolare n. 33 del 28 dicembre 2011 della Ragioneria Generale dello Stato, paragrafo 4, nella quale si afferma che la limitazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 non riguarda gli interventi formativi previsti da specifiche disposizioni di legge. Tale indicazione è comprovata anche dal parere n. 116/2011 Corte dei Conti sezione regionale della Lombardia, richiamato nella medesima circolare.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 lettera a) e b), la Direzione generale per il personale scolastico, con decreto del Direttore generale, provvede a:

- a) individuare il riparto delle somme di cui al comma 1 per ambiti regionali in proporzione al numero dei soggetti da formare;
- b) definire le specifiche dei progetti formativi di cui al comma 1, incluse le modalità per la valutazione dei discenti e le competenze e/o le conoscenze in uscita;
- c) definire le finalità dei progetti tenendo conto della necessità del raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1) l'iniziativa di cui al comma 1 lettera a) è destinata preliminarmente ad attivare percorsi articolati di formazione con obiettivo di far raggiungere ai docenti di discipline non linguistiche una adeguata competenza professionale utile all'assolvimento del compito, fermo restando il profilo del docente individuato dal D.M. 30 settembre 2011; 2) l'iniziativa di cui al comma 1 lettera b) è volta a valorizzare, attraverso l'acquisizione di maggiori conoscenze orientate all'attribuzione delle posizioni economiche, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, gli Uffici Scolastici Regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, acquisiscono le candidature di istituzioni scolastiche ed educative statali o loro reti, organizzate territorialmente.

5. Le candidature di cui al comma 4 sono valutate da apposite commissioni nominate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, una per regione, composte da personale dipendente in servizio presso gli stessi Uffici, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dei progetti. Ai componenti la commissione non spettano compensi od indennità comunque denominate.

6. Alla valutazione dei progetti, le Commissioni di cui al comma 5 provvedono attribuendo un punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 40 punti);
- b) progetti formativi in favore del personale scolastico precedentemente portati a valido compimento (massimo 30 punti);
- c) qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte, che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell'ambito del progetto, nonché dei materiali eventualmente prodotti, che rimangono di proprietà dell'Amministrazione (massimo 30 punti).

7. La disponibilità, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, di aule corsi debitamente attrezzate costituisce requisito necessario per l'ammissibilità delle candidature delle Istituzioni scolastiche.

8. Gli Uffici scolastici regionali e la Direzione generale per il personale scolastico curano, per le parti di rispettiva competenza, gli adempimenti di cui agli articoli 37 e 38 e il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 39.

... omissis ...